

	COMUNE DI VINOVO	
	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	
	Rep.	
	OGGETTO: convenzione relativa alla concessione della gestione per anni	
	dieci (dal al) del servizio dell'impianto natatorio	
	comunale – come disposto dalla Determina a contrarre alla ditta	
		
	L'anno duemila ventiquattro (2024), il giorno del mese di luglio in	
	Vinovo, nella sede Municipale, in Piazza Marconi, 1 - 10048 Vinovo (TO),	
	tra	
	COMUNE DI VINOVO con sede in Piazza Marconi, 1 - 10048 Vinovo (TO),	
	qui rappresentato da Stefania Marcolin domiciliata, per ragioni di carica, in	
	Vinovo presso la Residenza Municipale, i quali dichiara di intervenire nel	
	presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza	
	del Comune di Vinovo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del	
	Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,	
	e	
	- il Sig....., il quale dichiara di	
	intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e	
	rappresentanza, quale legale rappresentante di	
	 più brevemente denominato, nel	
	prosieguo del presente atto, anche "CONCESSIONARIO";	
	PREMESSO CHE	
	il Comune di Vinovo è proprietario di un impianto natatorio sito in Vinovo,	

Via Stupinigi, n. 16.

Il Complesso Sportivo è censito all'Ufficio del Territorio di Vinovo, Catasto Fabbricati nel Foglio di mappa 14, particella n. 219 in cat. D6 classe UN, il tutto come risulta, dalle planimetrie catastali allegate (allegato A e allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;

l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale anche attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;

RICHIAMATA

la Determina Dirigenziale di affidamento della concessione della gestione del servizio dell'impianto natatorio comunale come disposto dalla sopraesposta Determina a contrarre

di dare atto che agli atti degli Uffici del RUP è già stata acquisita la documentazione istruttoria relativa al completamento in maniera positiva dei controlli sul possesso in capo alla ditta dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 D.gs. n. 36/2023 nonché di quelli di capacità tecnica e professionale, di regolarità contributiva e previdenziale, tributaria e fiscale in capo a tale ditta,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premessa e Allegati

Le premesse di cui sopra e i documenti richiamati, anche se non materialmente allegati, costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Art. 2. Oggetto della concessione

L'Amministrazione Comunale di Vinovo affida per il periodo 01.07.2024-

31.07.2034 a in persona del legale

rappresentante, la concessione della gestione del servizio dell'impianto sportivo denominato "Piscina Comunale" sito in Vinovo, Via Stupinigi 16.

La gestione comprende il coordinamento e l'organizzazione delle attività cui l'impianto è destinato e la conduzione tecnica dello stesso, secondo i criteri e le condizioni indicate nella presente convenzione e nel capitolato speciale di concessione.

Il concessionario dichiara altresì con la sottoscrizione del presente atto di ben conoscere, di attenersi ed ottemperare alle disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3 - Durata della concessione

L'affidamento in concessione del servizio di gestione avrà la durata di anni dieci dalla sottoscrizione della presente convenzione o dalla consegna anticipata del servizio se antecedente..

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna.

Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna degli impianti si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione e/o sostituzione, nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione

Comunale. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il Comune si
rivarrà sul concessionario, anche attraverso incameramento della cauzione.

Art. 4 - Servizi e oneri a carico del concessionario

Il concessionario è tenuto alla prestazione dei seguenti servizi:

- conduzione funzionale e controllo delle strutture sportive nel loro complesso
compresa la palazzina con i locali sopradescritti , nel rispetto delle normative
vigenti e con personale fornito direttamente dal gestore, necessario a garantire
i servizi di :

pulizia generale dell'area verde, taglio erba ed irrigazione,

pulizia di tutti i locali, corridoi spogliatoi, cabine armadietti porta indumenti,
locali adibiti a servizi cassa e ambulatorio, servizi igienici, docce, vetri, nonché
del bar e pertinenze, ecc.

pulizia giornaliera pavimentazione bordo vasca;

pulizia interno vasche ;

pulizia giornaliera delle pareti e del fondo delle vasche ;

pulizia giornaliera e disinfezione di tutti gli ambienti e/o accessori che possono
portare infezioni di vario genere;

servizio di cassa negli orari di apertura al pubblico;

servizio di infermeria e soccorso immediato;

conduzione di tutti gli impianti termico, elettrico, di depurazione delle acque
mediante personale specializzato;

servizio bagnini addetti al salvamento nelle ore di apertura al pubblico, in
conformità alle disposizioni legislative vigenti;

la gestione del locale bar;

	- la gestione tecnico amministrativa dell'impianto;	
	- la sorveglianza sugli impianti e relative attrezzature;	
	- la manutenzione ordinaria dell'intero complesso natatorio, ivi compresa la	
	manutenzione del verde, la manutenzione ordinaria dell'impianto.	
	Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le	
	opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle	
	necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici	
	esistenti;	
	- il pagamento delle utenze che afferiscono all'impianto stesso tramite	
	intestazione diretta delle utenze (vulture);	
	- l'assistenza e sorveglianza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere	
	l'attività del nuoto nel territorio comunale;	
	- lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura	
	sportiva;	
	Sono posti totalmente a carico del concessionario gli oneri economici relativi	
	ai lavori di manutenzione ordinaria e la conduzione degli impianti tecnologici.	
	Ove siano ravvisate carenze manutentive dell'impianto, l'Amministrazione	
	dispone prescrizioni scritte per l'esecuzione dei lavori e, qualora il	
	concessionario non provveda conformemente, l'Amministrazione stessa, a suo	
	insindacabile giudizio, può provvedere direttamente con spese a carico del	
	concessionario.	
	Ogni e qualsiasi responsabilità per l'inosservanza delle vincolanti disposizioni	
	stabilite dalla normativa in materia sono ad esclusivo carico del concessionario.	
	Il concessionario è obbligato al recepimento delle norme poste a tutela della	

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81 del 09/04/2008

e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5 – Personale

Il Concessionario si obbliga ad applicare al proprio personale impiegato tutte

le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore e

gli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo in cui si svolge il servizio.

È consentito parimenti al concessionario di gestire i rapporti con il personale

con contratti di collaborazione sportiva, come d'uso nel settore.

Art 6 – Verifiche e controlli

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul

corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tale scopo il

Responsabile del competente Settore / Servizio comunale comunicherà al

concessionario i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest'ultimo dovrà

consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'impianto.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto – sub concessione

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere il presente contratto.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'impianto

è consentita se ed in quanto autorizzata dall'ufficio preposto al rilascio dei

relativi provvedimenti autorizzatori per lo svolgimento dell'attività.

Art. 8 - Tariffe ed entrate

Rimane nella discrezione del concessionario stabilire l'entità del prezzo del

biglietto di ingresso del pubblico e delle tariffe dei servizi erogati.

Gli introiti derivanti dalla riscossione degli ingressi spettano interamente al

concessionario.

Art. 9 – Canone concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere al comune concedente per il periodo di durata della concessione dal al (anni dieci) il canone mensile pari ad € oltre IVA 22% .

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune entro il 5 di ogni mese al seguente iban del conto corrente di Tesoreria del Comune di Vinovo: IT 71 G 03069 30551 100000046017 COMUNE DI VINOVO - SERVIZIO TESORERIA – BANCA INTESA SAN PAOLO

Art. 10 – Responsabilità del concessionario, assicurazioni

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone all'interno dell'impianto, ai beni ed alla struttura, conseguenti il godimento degli impianti, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il gestore risponde altresì di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale quali quelli derivanti, a titolo di esemplificazione:

- a) da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili;
- b) dallo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto in gestione;
- c) dall'operato, anche omissivo, nell'attività di vigilanza – custodia - manutenzione nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

Il Comune di Vinovo resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prodottisi in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini che dovessero verificarsi durante le attività espletate o, comunque, consentite dal

concessionario.

Il concessionario si impegna a depositare polizza a copertura della responsabilità civile per danni subiti da persone o cose (infortunio, invalidità, morte, danneggiamento) , durante tutto il periodo di gestione con massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 così come precisato nel capitolato speciale di concessione. La polizza dovrà prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

La polizza prevederà obbligatoriamente che gli utenti dell'impianto siano considerati terzi tra loro, almeno per lesioni gravi e gravissime.

Il concessionario è responsabile altresì dell'uso corretto dell'impianto, del rispetto da parte propria e di terzi di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti ed in generale dalla normativa vigente in materia nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni.

Il concessionario risponde pertanto nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi al bene di proprietà del Comune, anche se causato da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata.

Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali entro 30 giorni dal pagamento e/o dalla sottoscrizione.

Art. 11 - Penali

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano

violazione della presente concessione ovvero violazioni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il comune contesta formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni ovvero le medesime non risultino sufficientemente valide il comune, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni fornite dal concessionario può irrogare con atto motivato una penalità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 17.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali derivanti dalla presente concessione sono irrogate in misura variabile tra euro 300,00 ed euro 600,00 giornaliere a seconda della gravità e/o della ripetizione di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Al concessionario sarà applicata una penalità fissa di euro 3.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio che non sia dovuta a forza maggiore e/o a fatti o comportamenti allo stesso non imputabili o addebitabili. In tal caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio il comune può procedere alla risoluzione della concessione, come precisato nel successivo articolo 12.

Il termine di pagamento della penalità da parte del concessionario è indicato nel provvedimento di irrogazione della stessa.

Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e pertanto fatta salva la discrezionalità del Comune concedente in ordine alla valutazione della gravità

	di ciascuna inadempienza, sono stabilite per le seguenti fattispecie le penalità	
	sotto indicate:	
	mancata apertura dell'impianto: € 500,00 minimo al giorno;	
	mancata esecuzione dei servizi di pulizia: € 500,00 minimo per ogni giorno di	
	ritardato o mancato svolgimento del servizio;	
	inadempimenti legati agli obblighi inerenti il servizio di sorveglianza	
	complessiva dell'impianto e dell'accesso del pubblico: € 300,00 minimo;	
	mancata esecuzione degli obblighi di assistenza bagnanti € 3.000,00 fino alla	
	chiusura immediata dell'impianto;	
	mancata o insufficiente manutenzione ordinaria compreso quanto attiene il	
	trattamento igienico dell'acqua € 600,00 al giorno;	
	L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà ed il diritto di far eseguire	
	ad altri il mancato servizio a spese del concessionario.	
	art. 12) Risoluzione, decadenza e recesso della concessione.	
	1. Ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 36/2023 l'ente concedente può dichiarare	
	risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti	
	condizioni si verificano:	
	a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova	
	procedura di aggiudicazione della concessione;	
	b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della	
	concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla	
	procedura di aggiudicazione della concessione;	
	c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai	
	sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europa, che uno	

Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

3. Se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, per gli anni di mancata gestione.

4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione (o dalla decadenza) per inadempimento del concessionario, questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.

5. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 4.

6. Le cause di risoluzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono altresì cause di decadenza della concessione, ai sensi del successivo art. 13.

art. 13) Risoluzione del contratto e decadenza dalla concessione Clausola risolutiva espressa

La risoluzione, il recesso e il subentro sono regolate dall'art. 190 e 191 del D.lgs. 36/20023, dall'art. 1453 e seguenti del Codice civile nonché dal presente art. 13 e dall'art. 14.

2 La risoluzione è, inoltre, disposta quando:

a) il Concessionario reiteri inadempimenti anche non gravi ma con condotta continuativa tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso e dell'interesse pubblico dell'Amministrazione concedente alla corretta esecuzione del servizio affidato;

b) insorgano comprovate e gravi disfunzioni e/o inefficienze nella gestione imputabili al Concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;

c) si verificano inadempimenti gravi come di seguito specificato, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato funzionamento, senza preavviso e relativa autorizzazione, dell'impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi; ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a tre volte nell'arco di 30 giorni; ripetizione di utilizzi impropri dell'impianto e delle strutture correlate, per attività incompatibili, in un arco temporale

	determinato in tre mesi;	
	d) il Concessionario compia azioni od ometta adempimenti espressamente previsti nel presente capitolato come cause di risoluzione del contratto;	
	e) il Concessionario non rinnovi la fideiussione di cui all'art. 20 "Garanzia definitiva e spese contrattuali", del Capitolato, almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza;	
	f) il Concessionario non rinnovi la polizza assicurativa di cui all'art. 10 punto E) del Capitolato, almeno 15 (giorni) giorni prima di ogni scadenza;	
	g) il Concessionario non reintegri la cauzione definitiva nei termini assegnati;	
	h) avvenga lo scioglimento, fallimento o cessazione della ditta/società/associazione;	
	i) si accerti la violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;	
	j) si accerti il mancato invio entro 10 giorni di atti richiesti dal Comune al fine dell'esercizio del controllo sulla gestione dell'impianto e del servizio nonché sullo stato del complesso natatorio comunale (anche in ordine all'inventario dei beni ivi presenti) ivi compresa la richiesta di rendiconto	
	k) si accerti il mancato pagamento del canone per oltre 3 mesi;	
	l) si accerti il mancato rispetto degli obblighi e oneri del capitolato e del presente contratto.	
	In caso di risoluzione e/o di decadenza della concessione il Concessionario è obbligato a restituire l'immobile concesso con le attrezzature, impianti, arredi, ecc. come risultanti dall'ultimo verbale di consistenza effettuato nel contraddittorio delle parti, entro e non oltre il termine essenziale di 30 giorni	

	solari dalla comunicazione del Comune, trascorsi i quali il Comune potrà	
	riprendere possesso dell'impianto in via di autotutela esecutiva. Per ogni giorno	
	di ritardo sarà applicata la penale di € 3.000,00 (euro tremila). L'importo della	
	penale sarà trattenuto dalla cauzione. In tale evenienza la Concessione verrà	
	affidato all'operatore economico che segue nella graduatoria, alle medesime	
	condizioni della concessione risolta e/o decaduta contratto in essere.	
	Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati al Comune e	
	agli utenti dagli inadempimenti al presente articolo.	
	In tutti i casi di risoluzione e/o di decadenza della Convenzione per fatto e colpa	
	del Concessionario, il Comune non corrisponderà allo stesso alcun importo	
	economico per nessun titolo.	
	Decadenza della concessione	
	Il concessionario decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel	
	termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:	
	mancato svolgimento di attività sportiva con la propria Società per più di 2 mesi	
	nel periodo settembre - giugno, salvo motivazioni adeguatamente e	
	anticipatamente comunicate;	
	omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;	
	accertata falsità delle risultanze di bilancio;	
	chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di	
	quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;	
	reiterata violazione del calendario e dell'orario concordati, risultante da	
	contestazioni del concedente;	
	esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva	

	autorizzazione del concedente;	
	mancato rispetto degli obblighi in materia assicurativa	
	cessione della concessione;	
	violazione dello Statuto dell'ente o associazione contraente;	
	scioglimento dell'ente o associazione contraente.	
	La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto notificato al	
	concessionario.	
	In tutti i casi di decadenza della concessione e/o di risoluzione della	
	Convenzione per fatto e colpa del Concessionario, allo stesso non è dovuto	
	alcun indennizzo e/o risarcimento e il Comune non corrisponderà al	
	concessionario alcun importo a nessun titolo.	
	Revoca della concessione	
	Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:	
	per rilevanti motivi di pubblico interesse;	
	per gravi motivi di ordine pubblico;	
	per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al	
	verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di	
	"gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente	
	convenzione.	
	L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario. La	
	revoca della concessione è disposta con provvedimento scritto e ha effetto dal	
	giorno stabilito nell'atto stesso. Il concessionario non potrà avanzare pretesa	
	alcuna a seguito dell'atto di revoca.	
	Art. 14) Diritto di recesso	

	Per motivi di interesse pubblico il Comune concedente ha facoltà di recedere	
	dalla presente convenzione previa comunicazione scritta al concessionario con	
	un preavviso non inferiore a trenta giorni. Al gestore sarà riconosciuto il	
	corrispettivo di cui al precedente articolo in proporzione al periodo di gestione.	
	Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della	
	presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non	
	imputabile.	
	Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso in cui si	
	trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo	
	27 del Codice Civile, ovvero nel caso in cui il numero degli associati scenda al	
	di sotto del cinquanta per cento di quello esistente al momento della stipula	
	della presente convenzione e se gli associati rimasti decidano a maggioranza di	
	sciogliere l'associazione ovvero ancora per gravi motivi che pregiudichino	
	l'efficace gestione dell'impianto.	
	Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero	
	complesso e delle sue attività fino al termine dell'anno sportivo in corso, pena	
	il risarcimento dei danni in favore del Comune.	
	Art. 15- Codice di Comportamento	
	Il concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, prende atto	
	degli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Codice di	
	comportamento dei dipendenti pubblici" e del Codice di comportamento	
	aziendale approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 5/2023, del	
	quale dichiara di aver preso conoscenza; la violazione di tali obblighi	

costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 16- Clausola Anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell'odierno aggiudicatario, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico. Il contratto concluso in violazione di questi disposti (comma 1 e 2) è nullo.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Ai sensi D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR Privacy UE/2016/679 i dati del concessionario contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di decadenza della

Concessione e di risoluzione della presente Convenzione gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. ed altresì si obbliga ad inserire nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, a pena di nullità assoluta del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, ai sensi di tale legge, il Concessionario e l'eventuale subcontraente, avranno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti dedicati al presente servizio, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente il presente servizio, gli estremi identificativi della determinazione di affidamento della Concessione e della Convenzione.

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del Contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

Art. 19 - Disposizioni generali e finali

Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come concessione di impianto sportivo ai sensi della normativa vigente alla quale si rinvia.

È individuato il Foro di Torino quale Autorità Giudiziaria Competente in via esclusiva a dirimere eventuali controversie scaturite dalla concessione e dalla

relativa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto . Vinovo,

Per l'Amministrazione

La Responsabile Area Cultura, Istruzione e Sport, Manifestazioni, Politiche

Sociali (Dr.ssa Stefania Marcolin) *

Per il Concessionario affidatario

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.